



Provincia di Avellino

REGOLAMENTO

**per la posa di mezzi pubblicitari lungo le
strade di
questo Ente o in vista d esse**

*Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n 74 del 19
luglio 2006.*

NORME PARTICOLARI PER LA POSA DI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE DI QUESTO ENTE O IN VISTA DI ESSE

Art.1

Definizione di mezzo pubblicitario

Vengono definiti mezzi pubblicitari quelli contemplati dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 495/92).

Art. 2

Dirigente e Responsabile del Procedimento

1 Il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta **così** come la proroga, il rinnovo, il **diniego**, la revoca e l'annullamento delle stesse spettano **al** Dirigente responsabile del servizio.

2. Il responsabile del procedimento cura l'istruttoria e richiede l'eventuale documentazione integrativa necessaria per il proseguimento della stessa.

Art.3

Collocazione di mezzi pubblicitari

La collocazione di mezzi pubblicitari lungo le strade di questo Ente o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione nel rispetto delle norme stabilite dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada e dei relativi articoli del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

E' soggetto a nulla osta la posa di mezzi pubblicitari all'interno della perimetrazione del centro abitato con popolazione inferiore a diecimila abitanti, pertanto la domanda di autorizzazione va inoltrata al Comune di competenza- il quale rilascia concessione previo Nulla Osta di questa Amministrazione (art. 26 del C.d.S.).

Per le insegne di esercizio viene rilasciato il Nulla Osta a tempo indeterminato.

Art.4

Istanza

(art. 53 comma 3 del Reg.to C.d.S.)

1. Il soggetto interessato al rilascio di autorizzazione o Nulla Osta per la posa di mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda in bollo presso il Settore Lavori Pubblici dell'Ente. L'Ufficio competente, entro i 90 giorni successivi alla data di acquisizione della domanda al protocollo di questo Ente concede o nega con motivazione l'autorizzazione. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- A) ricevuta di versamento di Euro 60,00 sul c/c: postale n. 14996821 intestato al Presidente della Provincia di Avellino, da effettuare a fondo perduto per spese di sopralluogo per posa mezzi pubblicitari (causale: posa mezzo pubblicitario)
- B) Bozzetto, del messaggio da esporre (n. 3 copie) contenente dimensioni, diciture, colori ecc. con eventuale documentazione fotografica ,
- C) Autodichiarazione, (n. 3 copie) redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n.15, nella quale si attesti che il manufatto/i che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità e la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.
- D) Autodichiarazione, tranne che per le insegne di esercizio, nella quale si attesti che la zona scelta per la collocazione del mezzo pubblicitario non è sottoposta a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico e artistico:
- E) Planimetria della zona (n. 3 copie), in opportuna scala, con l'indicazione chiara del posizionamento del mezzo pubblicitario e indicazioni precise circa i luoghi, le distanze e l'andamento della strada.
- F) Fotocopia non autentica di un documento di identità del richiedente.

2. Ove l'istanza sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato entro 30 giorni dalla data di ricevimento corrispondente a quella del timbro del protocollo. L'interessato può integrare gli atti entro gli ulteriori 30 giorni successivi. In caso di inerzia da parte dell'interessato durante i termini di cui al presente comma, l'istanza si intende rinunciata.

3. L'istanza s'intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni, non siano pervenute le integrazioni richieste. E' ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.

Art. 5

Rilascio autorizzazione o nulla-osta

1. Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo il termine ultimo per l'installazione dei cartelli pubblicitari come definiti dall'art 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato.

2. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto (art. 54 del Reg.to) a:

- verificare il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e della sua struttura di sostegno;
- effettuare tutti gli interventi necessari per la corretta manutenzione;
- adempiere nei tempi richiesti alle prescrizioni impartite dalla scrivente amministrazione per intervenute e motivate esigenze;
- procedere, nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, alla rimozione entro i termini indicati nei provvedimenti amministrativi;
- fissare saldamente sul mezzo pubblicitario una targhetta metallica o scritta con caratteri indelebili tutti i dati identificativi dell'autorizzazione, come previsto dall'art:55 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Art. 6

Rispetto delle distanze

L'autorizzazione a posa cartelli o il nulla osta è rilasciata per quanto riguarda le distanze secondo le modalità previste ai sensi dell' art. 51 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

E' vietato in ogni caso porre mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne alle carreggiate
- sulle cunette,
- sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- lungo le curve;
- in corrispondenza di intersezioni;
- sulle rotatorie salvo il caso previsto dall'art. 20, punto 3;
- sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi o convessi segnalati,
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- sui parapetti stradali;
- sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Art. 7

Distanze dagli accessi carrabili

1. Al fine di perseguire il principio della sicurezza stradale e della fluidità della circolazione, per la posa di cartelli pubblicitari prima e dopo gli accessi carrabili, è necessario rispettare le distanze fissate nei centri abitati dai regolamenti comunali e, fuori dai centri abitati, dai singoli provvedimenti autorizzativi:

Art. 8

Limite di carreggiata

Il cartello pubblicitario deve essere posizionato oltre i tre metri dalla carreggiata misurata dal limite interno della striscia bianca fino alla proiezione del manufatto sul terreno salvo i casi previsti all'art. 51, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art.9

Pubblicità non soggetta ad autorizzazione o nulla-osta

1. E' vietata fuori dai centri abitati la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale per senso di marcia dei veicoli.

2. A maggior tutela della circolazione stradale, i cosiddetti "cavalletti" o locandine ovvero mezzi pubblicitari non fissi e temporanei sono autorizzabili rigorosamente nel rispetto delle distanze, ai sensi dell'art. 51 del Regolamento di Attuazione e con dimensioni non superiori a cm 70x100, escludendo i sostegni.

Fuori dei centri abitati gli stessi potranno essere collocati ad una distanza di 50 metri dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari.

All'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali.

E' comunque vietato collocare detti mezzi nei punti di cui all'art. 6 del presente regolamento.

3. E' vietata la pubblicità su rotatorie tranne nei casi in cui ci siano accordi con soggetti privati o pubblici per la manutenzione a titolo gratuito del verde, delle essenze e specie arboree, definita con apposite ed idonee convenzioni stipulate tra le parti allo scopo di migliorare l'aspetto estetico delle suddette rotatorie.

In tal caso è consentita la collocazione di una targa per ogni direttrice di marcia, di dimensione non superiore al metro quadrato, con la denominazione ed il logo dello sponsor eventualmente con il posizionamento di un elemento tridimensionale attinente l'attività reclamizzata sempre e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 del Codice della Strada.

Art.10

Circolazione di persone invalide

Qualora si rilevi che l'impianto di pubblicità regolarmente autorizzato sia di ostacolo per la circolazione di persone invalide a qualunque titolo, d'ufficio o su istanza di parte, previa comunicazione di avvio del procedimento, si procederà alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

Art. 11

Modifica, Rinuncia e Revoca

1. La modifica del messaggio pubblicitario prevista dall'art.53 comma 8, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, sarà autorizzata previo accertamento dell'avvenuta installazione del cartello autorizzato.

2. In qualsiasi momento il titolare di autorizzazione per la posa di cartelli pubblicitari può comunicare all'amministrazione provinciale la rinuncia al provvedimento.
3. 3 Qualora il cartello pubblicitario non venga installato entro i 90 giorni previsti dall'art. 4 del presente regolamento, oppure vengano meno le condizioni che hanno consentito il provvedimento, questo viene revocato.

Art.12

Durata e termini delle autorizzazioni

1. La durata massima delle autorizzazioni è di anni tre.
2. La durata delle autorizzazioni temporanee è indicata nell'atto stesso.
3. Il nulla osta di competenza provinciale decade alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dal Comune e, comunque non può essere superiore a tre anni.
4. 4 Il nulla osta per le insegne di esercizio viene rilasciato a tempo indeterminato.
5. Gli atti emessi dall'Ente sono sempre e comunque revocabili in qualunque momento,
6. previo avviso all'interessato, per sopravvenuti motivi di opportunità o di legittimità, in via di autotutela e per accertati motivi di violazioni del CdS e del Regolamento di attuazione.

Art.13

Rinnovi delle autorizzazioni

1. E' consentito il rinnovo al soggetto interessato, previa domanda in carta semplice con allegato versamento di Euro 20,00 (causale: rinnovo concessione), da presentare a partire dai trenta giorni antecedenti la data della scadenza originaria:
2. La validità del provvedimento di rinnovo decorre dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.
3. In assenza della domanda di rinnovo, il titolare dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza.

Art. 14

Corrispettivo dovuto per il cambio di bozzetto

Il titolare dell'autorizzazione, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario deve presentare la relativa domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio con esonero del versamento del corrispettivi. La Provincia è tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni decorsi i quali si intende rilasciata.

2. Soltanto nei casi in cui la domanda di variazione intervenga tra il 90° giorno ed il 180° giorno del primo rilascio dell'autorizzazione deve essere corrisposta la somma di €50,00.

Art.15

Canone annuo per mezzi pubblicitari

La somma dovuta per installazione di mezzi pubblicitari viene così distinta:

1. Spese di istruttoria:

per il rilascio della concessione Euro 20,00 (validità triennale)

per il rilascio di concessioni temporanee Euro 10,00

nulla è dovuto per il nulla osta

2. Canone annuale:

La valutazione della superficie del mezzo pubblicitario viene calcolata in metri quadri di superficie espositiva.

Per i cartelli bifacciali la superficie viene raddoppiata, mentre per i cartelli polifacciali si considera la somma di tutte le facce disponibili.

Il canone è determinato in Euro 25,00 al metro quadro, per mezzi pubblicitari su suolo pubblico, e in Euro 10,00 al metro quadro, per mezzi pubblicitari su suolo privato.

Le frazioni del metro vengono considerate come un metro quadro per intero.

Per le preinsegne, come stabilito dall'art 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti minimi di 1,00 m x 0,20 m e massimi di 1,50 m x 0,30 m), il canone è stabilito in Euro 10,00 sul suolo pubblico.

La preinsegna è esente da canone se installata su suolo privato.

Per la installazione dei mezzi pubblicitari LUMINOSI il canone annuo viene maggiorato del 10%

Per la installazione dei mezzi pubblicitari per un periodo di tempo inferiore ad un anno i canoni di cui sopra vengono ridotti del 50 %,

Il Canone, considerata la validità triennale della concessione, può essere versato anticipatamente anche in una unica soluzione.

Art.16

Norme particolari per le imprese pubblicitarie

1. Le spese di istruttoria per il rilascio della concessione per le imprese pubblicitarie è stabilito in Euro 50,00 (validità triennale) oltre al canone per i mezzi pubblicitari come Indicato dall' art. 15

Art. 17

Vincolo storico o artistico

1. Ai sensi dell'art. 50 del D.Lg.vo n. 490 del 20.10.1999, qualora non sussista idoneo parere favorevole da parte della Soprintendenza, sulla compatibilità dei mezzi pubblicitari con l'aspetto, decoro ed il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela, è vietata la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di esercizio, lungo le strade site nell' ambito o in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico- artistico.

Art. 18

Vincoli per beni paesaggistici ed ambientali

Ai sensi dell'art. 157 del decreto legislativo n. 49 del 20.10.99, è vietata la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari, se non previo parere favorevole dell'Ente preposto all'apposizione del vincolo, ad eccezione delle insegne di esercizio, nell'ambito o in prossimità dei beni ambientali individuati dall'art. 139 del D.Lg.vo 490/99 e di

seguito meglio specificati:

- a. Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b. Le ville, i giardini ed i parchi che si distinguono per la loro comune bellezza;
- c. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d. Le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico dei quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

E' altresì vietata la posa di cartelli o altri mezzi pubblicitari, se non previo parere favorevole dell' Ente preposto all'apposizione del vincolo, ad eccezione delle insegne di esercizio, in prossimità di:

- a. a territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla battigia;

- b. b. fiumi torrenti. e corsi d'acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150
- c. metri ciascuna;
- d. c le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare;
- e. d i parchi e le riserve nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- f. i territori coperti da foreste e da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- g. f zone umide;
- h. zone di interesse archeologico.

ART.19

Diffida

e

rimozione

1. Nel caso in cui il cartello pubblicitario sia privo di autorizzazione o posizionato in contrasto con le norme del codice della strada o del regolamento di attuazione, si procede, previa sanzione amministrativa, a diffidare l'autore della violazione e il proprietario o possessore del suolo privato alla rimozione del cartello entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
2. Decorso infruttuosamente tale termine, l' Ente procede a far rimuovere il cartello e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri (come da tabella allegata) a carico dell'autore della violazione.
3. Qualora il cartello pubblicitario abusivo sia posizionato su suolo demaniale provinciale o sul patrimonio dell'ente, si può eseguire senza indugio, previa sanzione amministrativa, la rimozione del cartello e alla sua custodia, ponendo i relativi oneri (come da tabella allegata) a carico dell'autore della violazione.

TABELLA RIASSUNTIVA SPESE
" INSTALLAZIONE MEZZI PUBBLICITARI"

Art. 405 comma 2 del Regolamento di esecuzione

SPESE DI SOPRALLUOGO: Euro 60,00

SPESE DI ISTRUTTORIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE

Singole Imprese.....Euro 50,00

PrivatiEuro 20,00

Enti pubblici e Consorzi di Comuni.....Euro 20,00

RINNOVOEuro 20,00

CANONE ANNUALE:

MEZZI PUBBLICITARI ESCLUSO PREINSEGNE E INSEGNE DI ESERCIZIO:

- su suolo pubblicoEuro 25,00 al mq.

- su suolo privatoEuro 10,00 al mq.

PREINSEGNA:

-su suolo pubblicoEuro 10,00

-VARIAZIONE BOZZETTOEuro 50,00

SPESE PER RIMOZIONE E DEPOSITODI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

mozione preinsegna	Euro 30,00
Rimozione mezzi pubblicitari con distanza dal centro manutentivo dell'Ente fino a 30 Km	Euro 70,00 fino a 1 mq. oltre Euro 110,00
fino a 50 Km	Euro 120,00 fino a 1 mq. oltre Euro 150,00
oltre 50 Km	Euro 140,00 fino a 1 mq. oltre Euro 170,00
Deposito preinsegna presso il centro manutentivo dell'Ente	Euro 3,00 al giorno
Deposito mezzi pubblicitari presso il centro manutentivo dell'Ente	Euro 5,00 al giorno